

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con D.C.C. n. 8 del 23/02/1999
Modificato con D.C.C. n. 11 del 11/04/2011

INDICE

TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

[Art.1 - Principi generali](#)

[Art.2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione](#)

TITOLO II PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

[Art.3 - Competenza](#)

[Art.4 - Avvio di procedimento](#)

[Art.5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio](#)

[Art.6 - Procedimento ed iniziativa dell'ufficio](#)

[Art.7 - Redazione dell'accertamento con adesione](#)

[Art.8 - Perfezionamento dell'adesione](#)

[Art.9 - Effetti della definizione](#)

TITOLO III SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

[Art.10 - Riduzione della sanzione](#)

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

[Art.11 - Decorrenza e validità](#)

TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

[Art.1](#)

Principi generali

Il Comune di Rubano, nell'esercizio della propria potestà regolarmente introduce nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del D.Lgs.vo 19 giugno 1997, n.218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento amministrativo, attraverso la riduzione degli adempimenti previsti a carico dei contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per le parti in causa.

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento emessi dall'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. Deve però in questo caso trattarsi del medesimo rapporto obbligatorio per il quale esiste solidarietà tra i soggetti passivi.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Non vi potranno quindi essere riduzioni della materia imponibile qualora questa sia determinata o determinabile sulla base di elementi normativi indiscutibili.
4. Prima di utilizzare lo strumento dell'accertamento con adesione, l'ufficio deve attentamente valutare la reale fondatezza dell'accertamento emesso, intesa anche in senso sostanziale e non solo di legittimità, ponderando di conseguenza il rapporto tra i benefici immediati che l'amministrazione può ottenere con la definizione della controversia rispetto a quelli che conseguono da un eventuale ricorso del contribuente. La scelta oltre che del principio di legittimità dovrà osservare anche il principio di economicità.
5. L'ufficio, qualora dopo l'emanazione di atti di accertamento rilevi che gli stessi sono affetti da vizi di legittimità, ha il dovere imposto di provvedere al loro annullamento esercitando il potere di autotutela

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3

Competenza

Competente alla definizione del procedimento è il responsabile della tassa o del tributo preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4

Avvio del procedimento

Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire fatto pervenire al soggetto interessato nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, o l'eventuale denuncia/dichiarazione presi come fondamento dell'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) responsabile del procedimento.

Art. 5

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dello stesso, invia al contribuente un invito a comparire, mediante lettera raccomandata o notifica, nel quale devono essere indicati gli elementi di cui all'art.4 lett. a) b) e c).
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e qualsiasi altro atto precedente alla formazione dell'accertamento, che il Comune rivolge ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La mancata adesione da parte del contribuente all'invito di cui all'art. 4, non essendo obbligatorio non può essere oggetto di sanzioni da parte dell'ufficio.
4. Non riveste altresì carattere obbligatorio l'avvio del procedimento di cui al precedente art. 4 da parte dell'ufficio preposto qualora sia già instaurato direttamente il contraddittorio.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale comparizione dell'interessato dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento o, in mancanza, del preposto alla funzione dell'accertamento.

Art. 6

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invio di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, qualora riscontri nell'atto degli aspetti che possano portare ad un ridimensionato della pretesa tributaria del Comune.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo soggetto obbligato, produce l'effetto di sospendere per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione e quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento o, in mancanza, dal preposto alla funzione dell'accertamento.

Art. 7

Redazione dell'accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile della tassa o del tributo preposto alla funzione dell'accertamento.
2. Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Relativamente alla tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs.vo 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 12 rate se la somma totale dovuta supera i cento milioni.
4. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si potrà applicare un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di lire 5.000.000 (cinquemilioni), può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.
6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Art. 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziale e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

TITOLO III

SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10

Riduzione della sanzione

1. Con la definizione dell'accordo, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Il mancato perfezionamento della definizione dell'accordo rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART.11

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. Per quanto non espressamente regolato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.